



# **COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE**

**UFFICIO DEL SINDACO**

**SINDACO**

**Corrias Marco**

**ORDINANZA SINDACALE N. 37**

**in data**

**23/12/2021**

**OGGETTO:**

Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 - misure specifiche fino al 02.01.2022

## IL SINDACO

Richiamate le Ordinanze Sindacali:

- n. 30 del 25.11.2021 con cui il territorio di Fluminimaggiore è stato dichiarato zona rossa allo scopo di arginare il diffondersi dei contagi da COVID-19;
- n. 32 del 04.12.2021 di proroga fino al 15.12.2021 delle misure restrittive adottate;
- n. 33 del 15.12.2021, integrata con Ordinanza n. 34 di data medesima, di proroga di vigenza di misure specifiche di restrizione fino al 23.12.2021.

Considerato che a oggi sussiste ancora la situazione di emergenza che ha determinato l'adozione delle predette Ordinanze.

Che tuttavia, a seguito di screening con tampone molecolare effettuato sulla popolazione in data 21 dicembre u.s., è stata rilevata un'importante diminuzione dei casi di positività.

A mente l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6" secondo cui, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica".

Ravvisata la necessità di prorogare la vigenza di misure specifiche di restrizione introducendo tuttavia, tenuto conto del susseguito decremento dei contagi, delle modifiche rispetto alle misure fino ad ora adottate.

Visti tutti i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze del Ministero della Salute, i Decreti Legge e le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Visto l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

Visto l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile", del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

TUTTO ciò premesso

## ORDINA

La proroga fino al 02.01.2022, compreso, delle misure specifiche di restrizione volte al contenimento e alla gestione dell'evolversi della situazione epidemiologica - attivate con Ordinanze sindacali n. 30 del 25.11.2021, n. 32 del 04.12.2021, n. 33 e 34 del 15.12.2021 - con le seguenti modifiche decorrenti dal giorno 24.12.2021:

- È consentita l'attività venatoria limitatamente alla cosiddetta caccia "piccola". Resta pertanto vietato in tutto il territorio comunale l'esercizio della caccia al cinghiale (o caccia "grossa"), sia per le squadre locali sia per quelle provenienti da altri centri.
- È consentita la pesca sportiva (surf casting e subacquea).
- È consentito ai soli conviventi il raggiungimento con stesso automezzo delle aree destinate alla

pratica della caccia e della pesca.

- La proroga della chiusura degli edifici scolastici di proprietà comunale.
- È consentito l'esercizio dell'attività da parte di bar e caffè nella fascia oraria compresa fra le 6 e le 18. Le consumazioni potranno avvenire solo all'interno del locale (previa esibizione del green pass anche per le consumazioni al bancone) o nei tavolini posti all'esterno dello stesso. Al di fuori di questi due è sempre vietato il consumo di bevande appena fuori dai locali o nei pressi degli stessi.
- È vietata in centro abitato la consumazione di bevande alcoliche all'aperto, eccezion fatta per il caso di cui sopra.
- Sono comunque sempre vietati gli assembramenti.
- È consentita l'attività da parte di ristoranti e pizzerie fino alle 23. Gli ingressi potranno avvenire solo previa verifica del green pass. È vietato ospitare cenoni e altri eventi.
- È consentita la ripresa dell'attività da parte del mercato settimanale.
- La riapertura degli impianti sportivi ad uso esclusivo delle società sportive, le quali dovranno verificare il green pass degli atleti e l'osservanza del distanziamento sociale nonché ulteriori norme previste dalla Legge per il contenimento della diffusione epidemiologica. Eventuali atleti e dirigenti appartenenti a società con sede in altri centri abitati dovranno essere anch'essi muniti di green pass per l'accesso agli impianti.
- È consentita l'attività sportiva individuale in parchi, giardini e spazi pubblici, nell'osservanza più stretta delle regole di distanziamento fisico. È obbligatorio l'uso della mascherina nelle fasi in cui non si è in movimento.
- È consentita l'attività da parte di palestre e centri fitness con ingressi rigorosamente contingentati e nell'osservanza delle previste regole di igienizzazione.
- Sono consentite le riunioni di nuclei famigliari in un numero massimo di 12 persone.

E' sempre obbligatoria la mascherina all'aperto e al chiuso nei luoghi pubblici, e il mantenimento delle distanze interpersonale.

Per quanto non riportato nella presente, e non in contrasto, si fa riferimento alle prescrizioni di cui alle precedenti Ordinanze sopra richiamate che si intendono qui integralmente riportate *per relationem*.

Sono fatte salve misure più restrittive eventualmente introdotte da disposizioni normative subentranti nel periodo di vigenza della presente ordinanza.

## **DEMANDA**

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale, ATS Sardegna di Carbonia - Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica, ODV Fluminimaggiore, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, con espressa richiesta alla Prefettura di Cagliari di sostegno per i controlli sul territorio.

## **DISPONE**

l'intensificarsi di controlli a campione nelle abitazioni di coloro che sono sottoposti a qualunque tipo di quarantena, per verificare che non si rechino all'esterno e osservino scrupolosamente le obbligazioni di legge. È consentito esclusivamente lo spostamento per recarsi agli screening di massa o per effettuare i tamponi previsti dalla normativa in materia sanitaria. Le sanzioni per i trasgressori saranno quelle previste dai codici civile e penale.

La presente ordinanza ha validità dal 24.12.2021 al 02.01.2022, compresi, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall'Autorità Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate.

la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- Prefettura – U.T.G. di Cagliari
- Dipartimento di igiene pubblica ATS Sardegna di Carbonia
- Alla RAS – Ass.to Difesa dell'Ambiente - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- ODV - Associazione di Protezione Civile Fluminimaggiore;
- Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
- Istituto comprensivo E. D'Arborea di Iglesias;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fluminimaggiore;
- Al Comando di Polizia Locale Sede;
- Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;

#### **INFORMA**

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;

Il Sindaco  
(Marco Corrias)